



Città di Lecce

CENTRO DI RESPONSABILITÀ XIV: Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio
CENTRO DI RESPONSABILITÀ XX: Ambiente, Igiene Urbana, Protezione Civile, Energia, Ufficio
Unico dei rifiuti, Ufficio V.I.A., Randagismo, Canili.

Oggetto: Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa a: autorizzazione allo scarico, autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.lgs. 152/2006 e iscrizione nel registro provinciale utilizzatore di rifiuti per l'impianto complesso di estrazione e frantumazione del calcare e recupero dei rifiuti non pericolosi sito in Lecce alla via Prov.le Surbo – Trepuzzi al Km 2,8, località Santa Lucia – richiedente Soc. Beton Cave S.r.l.

Istruttoria dell'ufficio Ambiente: Istruttore Tecnico: Geom. Luciano Mangia

Istruttoria del Settore Pianificazione Sviluppo del Territorio Sportello SUAP: Coordinatore Tecnico Sportello SUAP: Geom. Riccardo Loiacono

Premesso che:

- in data 13/06/2013 è entrato in vigore il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35" che ha individuato la Provincia quale Autorità Competente ai fini del rilascio/rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- all'art. 3 comma 1 del citato D.P.R. si riporta quanto segue: "i gestori degli impianti di cui all'articolo 1 presentano domanda di autorizzazione unica ambientale nel caso in cui siano assoggettati, ai sensi della normativa vigente, al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all'aggiornamento di almeno uno dei seguenti titoli abilitativi:
 - a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - b) comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
 - c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - d) autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - e) comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
 - f) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;
 - g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
- al paragrafo nr. 3 della Circolare del Ministero dell'Ambiente prot. 49801 del 07.11.2013, è precisato che la richiesta di A.U.A. è sempre obbligatoria alla scadenza del primo dei titoli abilitativi dell'art. 3, comma 1, salvo che ricorrano le ipotesi derogatorie di cui all'art. 3, comma 3 e all'art. 7, comma 1 del regolamento;
- l'art. 36 della L. R. 24/83, come modificata dalla L. R. 31/95, dispone: "oltre alle funzioni amministrative di cui all'art. 8 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, le Province esercitano:
 - a) le funzioni inerenti le autorizzazioni per immettere direttamente in mare i rifiuti liquidi provenienti da insediamenti produttivi, dalle pubbliche fognature, anche pluviali, e dagli insediamenti civili, demandate alla Regione dall'art. 14 della legge 24 dicembre 1979, n. 650;
 - b) le funzioni inerenti le autorizzazioni degli scarichi consistenti nella reiniezione nella stessa falda delle acque di infiltrazioni di miniere o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, demandate alla Regione dall'art. 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 132;

- l'art. 42 della L. R. 24/83, come modificata dalla L. R. 31/95, recita: *"i Comuni esercitano le funzioni inerenti le autorizzazioni per gli scarichi sul suolo, nelle aree potenzialmente idonee così come individuate dal piano regionale di risanamento delle acque, dei reflui provenienti da insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani o 5.000 metri cubi, da campeggi e villaggi turistici ubicati in aree non servite da pubblica fognatura"*;
- l'art. 28, comma 1 lett. c) della Legge Regionale n. 17 del 30.11.00 e s.m.i. conferma l'attribuzione alle Province dei compiti e delle funzioni concernenti: *"il rilevamento, la disciplina e il controllo, ivi compreso il rilascio delle relative autorizzazioni, degli scarichi di interesse provinciale ai sensi della legge regionale 2 maggio 1995, n. 31"*;
- l'art. 124 del D. Lgs. N. 152 del 03 Aprile 2006 "Norme in Materia Ambientale" dispone: *"tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzatiomissis.....Salvo diversa disciplina regionale, la domanda di autorizzazione è presentata alla Provincia....."*;
- l'art. 103 del D.lg. n. 152/06 dispone che è vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione: *"..... per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità,a recapitare in corpi idrici superficiali, e per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate,....."*;
- l'art. 14, primo comma, del R.R. n. 26/13 – Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia, in attuazione dell'art. 113 del D. Lgs. n. 152/06 e ss. mm. ii., – attribuisce alla Provincia la competenza ad autorizzare scarichi delle acque meteoriche di dilavamento, di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne nei corsi d'acqua superficiali compresi i corpi idrici artificiali, sul suolo, negli strati superficiali del sottosuolo e nei corsi d'acqua episodici, naturali ed artificiali;
- l'art. 5 della L. n. 447 del 26/10/1995, assegna alle Province le competenze delle funzioni amministrative in materia di inquinamento acustico;
- l'art. 4 della L. R. n° 17/2007, che assegna alle Province le funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, ex art. 269 del D.lg. n° 152/06, agli impianti industriali ed alle attività artigianali che sono soggetti;
- il D. Lgs. 152/06, nella parte IV, relativa alla *"gestione dei rifiuti e bonifica dei siti contaminati"*, artt. 214 e 216, disciplina, mediante procedure semplificate, le operazioni di recupero dei rifiuti;
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente del 05.02.1998 e sue m. ed i. individua le attività di recupero realizzabili con procedure semplificate prevedendo tipologia, provenienza, caratteristiche dei rifiuti non pericolosi e processo, la cui conformità ne consente l'esercizio;
- con direttiva del Ministero dell'Ambiente del 09 aprile 2002 sono state date indicazioni per la piena applicazione del Regolamento Comunitario nr. 2557/01 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco rifiuti (allegato C);
- il D.M. Ambiente 2 maggio 2006 (Supplemento ordinario n. 123 alla Gazzetta ufficiale 18 maggio 2006 n. 114) reca - all'allegato C - uno schema di trasposizione dei codici CER individuati nell'Allegato 1, Suballegato 1 e nell'Allegato 2, del decreto ministeriale 5 febbraio 1998 con i corrispondenti codici dell'Elenco dei Rifiuti di cui all'allegato D, parte IV del D.Lgs. 152/2006 ai sensi della decisione 2000/532/Ce e successive modificazioni;
- il Decreto n. 350/98 del Ministero dell'Ambiente disciplina le norme per la determinazione dei diritti d'iscrizione, dovuti alla Provincia dalle imprese che effettuano l'attività di recupero di rifiuti, ai sensi degli ex artt. 31 e 33 del D. Lgs. 22/97, ora al Capo IV artt. 214 e 216 del D. Lgs. 152/06;
- l'art. 2, comma 1 lett. b), del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013 individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.);
- l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.U.A.P. per il rilascio del titolo;
- al paragrafo nr. 3 della Circolare del Ministero dell'Ambiente prot. 49801 del 07.11.2013, è precisato che la richiesta di A.U.A. è sempre obbligatoria alla scadenza del primo dei titoli abilitativi dall'art. 3, comma 1, salvo che ricorrano le ipotesi derogatorie di cui all'art. 3, comma 3 e all'art. 7, comma 1 del regolamento;
- con D.D. 1088 del 06.05.2011, la Provincia di Lecce ha ritenuto escludibile dalle procedure di V.I.A., ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del D.Lgs. n.152/2006 e dell'art. 16 della L.R. n.11/2001, *"la modifica alla gestione dell'impianto di recupero di rifiuti inerti non pericolosi, sito nel territorio amministrativo di Lecce, alla località Santa Lucia (Foglio 134, mappali 71 e 161), di titolarità BETON CAVE S.r.l."* in quanto tale modifica non comporta apprezzabili effetti negativi sull'ambiente, subordinando, al contempo, la predetta esclusione al rispetto di alcune prescrizioni e condizioni;

- con nota prot. n. 130896 del 06.02.2015 il SUAP comunale trasmetteva alla Provincia di Lecce l'istanza di AUA, la comunicazione della società Beton Cave S.r.l. finalizzata all'iscrizione nel registro provinciale recuperatori con richiesta di unificazione delle autorizzazioni conseguite, indispensabili per l'esercizio dell'impianto in parola;
- in data 11.03.2015 il sig. Angelo Baccaro, in qualità di Amministratore Unico della ditta Beton Cave s.r.l. con sede legale in Lecce alla via De Pietro nr. 17 e sede operativa sempre in Lecce alla Via Prov.le Surbo-Trepuzzi km 2,8, località Santa Lucia (Foglio 134, mappali 71 e 161), di rilascio dell'autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art. 3 comma 1 del D.P.R. nr. 59/2013, in sostituzione:
 - dell'autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche di dilavamento provenienti dalle superfici di raccolta dell'impianto di che trattasi (di cui alla precedente comunicazione prot. prov.le nr. 6871 del 28.01.2015);
 - dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006, rilasciata con D.D. 2220 del 29/07/2009, così come modificata ed integrata con D.D. 966 del 29.04.2010, per l'impianto di estrazione e frantumazione di calcare e di frantumazione e recupero di rifiuti inerti;
 - iscrizione al nr. 171 del registro provinciale utilizzatori rifiuti, già rilasciata con D.D. nr. 331 del 11.02.2011, così come modificata dalla D.D. 1552 del 22.07.2014;
 - in particolare, con la citata istanza, la Beton Cave s.r.l. ha inteso richiedere l'adeguamento alle disposizioni del R.R. nr. 26/2013 dell'autorizzazione allo scarico e, ancora, il rinnovo dell'iscrizione nel registro provinciale utilizzatori rifiuti;
 - con riferimento allo scarico delle acque meteoriche, l'adeguamento al R.R. nr. 26/2013 richiesto, si riferisce alle acque meteoriche di prima pioggia e di dilavamento provenienti dalla piazzola in calcestruzzo sulla quale viene effettuata la messa in riserva dei rifiuti non pericolosi da avviare successivamente a recupero, con superficie pari a circa 1800 m2;
 - nello stabilimento, si svolgono le seguenti attività di cui all'art. 8, comma 2, del Regolamento Regionale n. 26/13: lett. m) depositi di rifiuti, centri di raccolta e/o gestione e trasformazione degli stessi;
 - il R.R. 26/13 prevede all'art. 10, commi 1 e 4, per le aree a rischio di dilavamento di sostanze pericolose (ricadenti nel capo II dello stesso regolamento), l'obbligo di separazione delle acque di prima pioggia dalle acque di dilavamento successivo nonché l'obbligo di trattamento separato delle stesse;
 - l'azienda, al fine di rispettare le citate previsioni regolamentari, intende provvedere a separare le acque provenienti dalle superfici scolanti in:
 - acque di prima pioggia che saranno immagazzinate in vasca a tenuta per essere inviate, entro le 48 ore successive alla fine dell'evento meteorico, al sistema di trattamento (in cui è presente il disoleatore di classe 1), mediante apposita pompa di rilancio. In tal modo sarà rispettato quanto previsto dalla tabella 4 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006;
 - acque di seconda pioggia che saranno sottoposte un trattamento di grigliatura, dissabbiatura e disoleazione in continuo;
 - le acque, successivamente al trattamento, saranno parzialmente raccolte in una vasca a tenuta stagna per il riutilizzo nell'impianto di l'abbattimento delle polveri mentre per la parte eccedente saranno immesse sugli strati superficiali del sottosuolo mediante trincea disperdente;
 - con nota prot. n. 40212 del 24/06/2015 la Provincia di Lecce – Servizio Attività Produttive ed economiche trasmetteva allo sportello SUAP comunale, il provvedimento conclusivo del procedimento n. 113/2015 (che riprende il procedimento n. 26/2015) che recepiva la determinazione n. 1069 del 22/06/2015 del dirigente del servizio Ambiente della stessa provincia;
 - nella suddetta determinazione provinciale n. 1069 del 22/06/2015 si riportava altresì:
 - *gli impianti di trattamento delle acque meteoriche, così come proposti, sono conformi al regolamento regionale n. 26/13 poiché è effettuato il riutilizzo delle acque depurate per l'abbattimento delle polveri;*
 - *che in data 19 maggio 2015, su richiesta dello scrivente Servizio, personale della Polizia Provinciale ha effettuato un sopralluogo presso l'impianto di che trattasi nel corso del quale è emerso che:*
 - ✓ *lo stato dei luoghi corrisponde al layout di progetto;*
 - ✓ *i rifiuti inerti sono depositati sul fondo di cava su area pavimentata con sistema di raccolta delle acque meteoriche dilavanti;*
 - ✓ *all'atto della verifica non era in atto alcuna attività di estrazione di pietra calcarea e di recupero rifiuti;*
 - ✓ *la ditta provvede alla corretta tenuta del Registro di Carico e Scarico;*

Tanto premesso e visto:

- il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- la Legge 241/90 e ss.mm.ii.;

- il D.Lgs. 267/2000,
- il Regolamento Regionale n. 26 del 09/12/2013;
- il Piano di Tutela delle Acque della regione Puglia, approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 677 del 20.10.2009;
- la delibera di G.M. n. 37/13 con cui è stata approvata la regolamentazione delle determinazioni dirigenziali;
- Il D.P.R. n. 59/2013 del 13.03.2013 e la Circolare del Ministero dell'Ambiente prot. n. 49801 del 07.11.2013;
- il D.Lgs. n. 159 del 06.09.2011, codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione e la nota della Prefettura di Lecce prot. n. 0023840 del 27/03/2015.

IL DIRIGENTE

Considerato che:

- con D.D. 1088 del 06.05.2011, la Provincia di Lecce ha ritenuto escludibile dalle procedure di V.I.A., ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del D.Lgs. n.152/2006 e dell'art. 16 della L.R. n.11/2001, "la modifica alla gestione dell'impianto di recupero di rifiuti inerti non pericolosi, sito nel territorio amministrativo di Lecce, alla località Santa Lucia (Foglio 134, mappali 71 e 161), di titolarità BETON CAVE S.r.l." in quanto tale modifica non comporta apprezzabili effetti negativi sull'ambiente, subordinando, al contempo, la predetta esclusione al rispetto di alcune prescrizioni e condizioni;
- con nota prot. n. 130896 del 06.02.2015 il SUAP comunale trasmetteva alla Provincia di Lecce l'istanza di AUA, la comunicazione della società Beton Cave S.r.l. finalizzata all'iscrizione nel registro provinciale recuperatori con richiesta di unificazione delle autorizzazioni conseguite, indispensabili per l'esercizio dell'impianto in parola;
- in data 11.03.2015 il sig. Angelo Baccaro, in qualità di Amministratore Unico della ditta Beton Cave s.r.l. con sede legale in Lecce alla via De Pietro nr. 17 e sede operativa sempre in Lecce alla Via Prov.le Surbo-Trepuzzi km 2,8, località Santa Lucia (Foglio 134, mappali 71 e 161), di rilascio dell'autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art. 3 comma 1 del D.P.R. nr. 59/2013, in sostituzione:
 - dell'autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche di dilavamento provenienti dalle superfici di raccolta dell'impianto di che trattasi (di cui alla precedente comunicazione prot. prov.le nr. 6871 del 28.01.2015);
 - dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006, rilasciata con D.D. 2220 del 29/07/2009, così come modificata ed integrata con D.D. 966 del 29.04.2010, per l'impianto di estrazione e frantumazione di calcare e di frantumazione e recupero di rifiuti inerti;
 - iscrizione al nr. 171 del registro provinciale utilizzatori rifiuti, già rilasciata con D.D. nr. 331 del 11.02.2011, così come modificata dalla D.D. 1552 del 22.07.2014;
- in particolare, con la citata istanza, la Beton Cave s.r.l. ha inteso richiedere l'adeguamento alle disposizioni del R.R. nr. 26/2013 dell'autorizzazione allo scarico e, ancora, il rinnovo dell'iscrizione nel registro provinciale utilizzatori rifiuti;
- con riferimento allo scarico delle acque meteoriche, l'adeguamento al R.R. nr. 26/2013 richiesto, si riferisce alle acque meteoriche di prima pioggia e di dilavamento provenienti dalla piazzola in calcestruzzo sulla quale viene effettuata la messa in riserva dei rifiuti non pericolosi da avviare successivamente a recupero, con superficie pari a circa 1800 m²;
- nello stabilimento, si svolgono le seguenti attività di cui all'art. 8, comma 2, del Regolamento Regionale n. 26/13: lett. m) depositi di rifiuti, centri di raccolta e/o gestione e trasformazione degli stessi;
- il R.R. 26/13 prevede all'art. 10, commi 1 e 4, per le aree a rischio di dilavamento di sostanze pericolose (ricadenti nel capo II dello stesso regolamento), l'obbligo di separazione delle acque di prima pioggia dalle acque di dilavamento successivo nonché l'obbligo di trattamento separato delle stesse;
- l'azienda, al fine di rispettare le citate previsioni regolamentari, intende provvedere a separare le acque provenienti dalle superfici scolanti in:
 - acque di prima pioggia che saranno immagazzinate in vasca a tenuta per essere inviate, entro le 48 ore successive alla fine dell'evento meteorico, al sistema di trattamento (in cui è presente il disoleatore di classe 1), mediante apposita pompa di rilancio. In tal modo sarà rispettato quanto previsto dalla tabella 4 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006;
 - acque di seconda pioggia che saranno sottoposte un trattamento di grigliatura, dissabbiatura e disoleazione in continuo;
- le acque, successivamente al trattamento, saranno parzialmente raccolte in una vasca a tenuta stagna per il riutilizzo nell'impianto di l'abbattimento delle polveri mentre per la parte eccedente saranno immesse sugli strati superficiali del sottosuolo mediante trincea disperdente;

- con nota prot. n. 40212 del 24/06/2015 la Provincia di Lecce – Servizio Attività Produttive ed economiche trasmetteva allo sportello SUAP comunale, il provvedimento conclusivo del procedimento n. 113/2015 (che riprende il procedimento n. 26/2015) che recepiva la determinazione n. 1069 del 22/06/2015 del dirigente del servizio Ambiente della stessa provincia;
- nella suddetta determinazione provinciale n. 1069 del 22/06/2015 si riportava altresì:
 - *gli impianti di trattamento delle acque meteoriche, così come proposti, sono conformi al regolamento regionale n. 26/13 poiché è effettuato il riutilizzo delle acque depurate per l'abbattimento delle polveri;*
 - *che in data 19 maggio 2015, su richiesta dello scrivente Servizio, personale della Polizia Provinciale ha effettuato un sopralluogo presso l'impianto di che trattasi nel corso del quale è emerso che:*
 - ✓ *lo stato dei luoghi corrisponde al layout di progetto;*
 - ✓ *i rifiuti inerti sono depositati sul fondo di cava su area pavimentata con sistema di raccolta delle acque meteoriche dilavanti;*
 - ✓ *all'atto della verifica non era in atto alcuna attività di estrazione di pietra calcarea e di recupero rifiuti;*
 - ✓ *la ditta provvede alla corretta tenuta del Registro di Carico e Scarico;*

Ritenuto pertanto che possa darsi luogo al rilascio, a favore della società Beton Cave S.r.l. con sede legale in Lecce alla via De Pietro n. 17 P. IVA 03649990755, nella persona del suo Amministratore Unico, sig. Angelo BACCARO, e per l'impianto complesso di estrazione e frantumazione del calcare e recupero rifiuti non pericolosi sito in Lecce alla via Prov.le Surbo – Trepuzzi al Km 2,8, località Santa Lucia, dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai fini del rilascio e rinnovo dei seguenti titoli abilitativi di cui all'art. 3 comma 1 del citato D.P.R. 59/2013:

- lettera a): autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo V della sezione II della Parte Terza del D.L.vo 152/2006 e del R.R. n. 26/2013;
- lettera c): autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D. Lgs. n. 152/2006;
- lettera g): iscrizione nel registro provinciale utilizzatori di rifiuti ex artt. 214 e 216 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Verificato:

- *La regolarità dell'istruttoria svolta dall'ufficio;*
- *Il rispetto della tempistica prevista dalla legge;*
- *L'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;*
- *La conformità a leggi, statuto e regolamenti;*

esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l'effetto

DETERMINA

1. **di rilasciare**, ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013, **l'Autorizzazione Unica Ambientale**, ai fini del rilascio e rinnovo dei seguenti titoli abilitativi di cui all'art. 3 comma 1 del citato D.P.R. 59/2013:
 - lettera a): autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo V della sezione II della Parte Terza del D.L.vo 152/2006 e del R.R. n. 26/2013;
 - lettera c): autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D. Lgs. n. 152/2006;
 - lettera g): iscrizione nel registro provinciale utilizzatori di rifiuti ex artt. 214 e 216 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
 favore della società **Beton Cave S.r.l.** con sede legale in Lecce alla via De Pietro n. 17 P. IVA 03649990755, nella persona del suo Amministratore Unico, sig. Angelo BACCARO, e per l'impianto complesso di estrazione e frantumazione del calcare e recupero rifiuti non pericolosi sito in Lecce alla via Prov.le Surbo – Trepuzzi al Km 2,8, località Santa Lucia (Foglio 134, mappali 71 e 161);
2. **di prendere atto** di quanto contenuto nella nota dello Sportello SUAP della Provincia di Lecce prot. n. 40212 del 24/06/2015 con la quale si chiude con esito favorevole il procedimento di AUA n. 113/2015 (che riprende il proc. 26/2015) recependo termini e condizioni riportati nella determinazione dirigenziale del Servizio Ambiente della Provincia di Lecce n. 1069 del 22/06/2015;
3. **di sottoporre** la società **Beton Cave S.r.l.**, nella persona del suo Amministratore Unico, sig. Angelo BACCARO, al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni vincolanti:
 - a) con riferimento all'autorizzazione di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) del D.P.R. 59/2013 – **ACQUE METEORICHE** - la società :

- realizzerà i previsti interventi di adeguamento al R.R. 26/13 entro 36 mesi dalla data di rilascio dell'AUA da parte del SUAP Comunale;
- nelle more dell'attuazione degli interventi di adeguamento, è autorizzata a scaricare le acque meteoriche di dilavamento, così come da precedente comunicazione;
- darà comunicazione, al Comune di Lecce ed al Servizio Ambiente della Provincia di Lecce, della realizzazione degli interventi di adeguamento inviando certificato di regolare esecuzione degli stessi unitamente alle schede tecniche di rilevamento degli scarichi approvate con Determinazione del Dirigente Servizio Tutela delle Acque della Regione Puglia del 27 giugno 2011, n. 15 e pubblicate nel BURP n. 119 del 28/07/2011;
- ad opere realizzate, è autorizzata a scaricare sugli strati superficiali del sottosuolo, mediante trincea disperdente, come da allegata planimetria, le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne rivenienti piazzola in calcestruzzo sulla quale viene effettuata la messa in riserva dei rifiuti non pericolosi, eccedenti il riutilizzo, con le seguenti prescrizioni:
 - a) effettuare il trattamento di depurazione delle acque di prima pioggia, accumulate in vasca a tenuta stagna, entro 48 ore dal termine dell'evento piovoso;
 - b) rispettare, per le acque di prima pioggia, i limiti allo scarico della tabella n. 4, allegato 5 alla parte III del D.lgs. 152/06. Per le sostanze (oli minerali ed idrocarburi) di cui al punto 2.1 dell'allegato 5 le stesse si intendono assenti se inferiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche di rilevamento;
 - c) provvedere alla periodica manutenzione dei sistemi di depurazione delle acque meteoriche di prima e seconda pioggia secondo quanto prescritto dalle case costruttrici provvedendo alla sostituzione/pulizia dei filtri e del materiale di consumo, rimuovendo e smaltendo come rifiuti il materiale grigliato, i sedimenti dalle vasche di sedimentazione e l'olio nel comparto di disoleazione;
 - d) mantenere, le superfici scolanti, in condizioni di pulizia tali da limitare l'inquinamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio;
 - e) eseguire, immediatamente a secco o con idonei materiali inerti assorbenti, la pulizia delle superfici interessate, nel caso di sversamenti accidentali;
 - f) effettuare lo smaltimento dei rifiuti accumulati all'interno delle vasche secondo quanto previsto dagli articoli n. 188, 189, 190 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; gli oli dovranno essere smaltiti secondo quanto previsto dal D.Lgs. 27.01.92 n. 95 e del D.M. 10.05.96 n. 392;
 - g) informare, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del R.R. 26/13 il Comune di Lecce – Servizio Ambiente, l'Arpa, la ASL competente e il Servizio Ambiente della Provincia di Lecce, ufficio Pozzi ed Attingimenti, della localizzazione dello scarico trasmettendo la correlata documentazione cartografica (sistema cartografico WGS 84 fuso 33N). Le zone di rispetto, ai sensi del predetto articolo, devono essere adeguatamente segnalate mediante appositi cartelli indicanti i divieti ed i rischi igienici;

la Beton Cave s.r.l. dovrà notificare ogni variazione che, successivamente alla data del presente atto, intervenga nel processo depurativo e nell'immissione finale;

- b) con riferimento all'autorizzazione di cui all'art. 3, comma 1, lett. c), del DPR n. 59 del 13.03.2013, - **EMISSIONI IN ATMOSFERA** - la società è autorizzata alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/2006, con le seguenti specifiche prescrizioni:
 - ✓ l'attività dovrà rispettare il seguente valore limite di concentrazione delle polveri totali come emissioni diffuse (con campionamenti da effettuare nei quattro punti cardinali presso il confine e internamente all'impianto): 5 mg/Nm³;
 - ✓ l'impianto dovrà avere lungo il suo perimetro una barriera di alberi frangivento;
 - ✓ l'impianto dovrà essere attrezzato con una rete idrica per la bagnatura dei cumuli di stoccaggio e l'umidificazione dei materiali durante le operazioni di frantumazione;
 - ✓ i metodi di analisi e di prelievo devono essere effettuati seguendo le indicazioni dei manuali UNICHIM;
 - ✓ ai risultati delle analisi saranno applicati i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione indicati nell'Allegato VI alla Parte Quinta del D. Lgs. n° 152/2006, secondo quanto previsto dall'articolo 271, c. 17 del medesimo Decreto;
 - ✓ la società farà effettuare da laboratorio chimico abilitato i campionamenti e le analisi delle emissioni con frequenza annuale e trasmetterà il certificato al Servizio Ambiente della Provincia di Lecce, al Dipartimento
 - ✓ ARPA Lecce, al Servizio di Igiene della AUSL Lecce ed al Comune di Lecce – Settore Ambiente;

- ✓ la società dovrà compilare e aggiornare il Catasto delle Emissioni Territoriali della Regione Puglia sul sito internet www.arpa.puglia.it, ai sensi della D. G. R. n° 2613 del 28 dicembre 2009;
 - ✓ la società garantirà, in futuro, l'adeguamento dell'impianto alla migliore tecnologia che si renderà man mano disponibile, al fine di contenere le emissioni ai livelli più bassi possibili;
 - ✓ la società presenterà alla Provincia nel caso di superamento dei limiti prescritti, un progetto di adeguamento delle emissioni, ai fini della approvazione secondo le procedure di cui all'art. 6 del DPR 59/13;
 - ✓ il mancato rispetto delle prescrizioni, sopra riportate, comporterà l'adozione delle ordinanze previste dall'articolo 278, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 279 del D.Lgs. 152/2006 e la segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria;
- c) con riferimento all'autorizzazione di cui all'art. 3, comma 1, lettera g), del DPR n. 59 del 13.03.2013 - **PROCEDURE SEMPLIFICATE**, la Beton Cave s.r.l. è iscritta, ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006, al nr. 171 del Registro Provinciale Utilizzatori Rifiuti, per le operazioni di recupero, le tipologie ed i quantitativi di rifiuto di seguito riportati:

Allegato 1 Suballegato 1 del D.M. 05/02/1998

Tipologia 07.01	rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché prive di amianto		
Provenienza	attività di demolizione, frantumazione e costruzione; selezione da RSU e/o RAU: manutenzione reti; attività di produzione di lastre e manufatti in fibrocemento		
Caratteristiche del rifiuto	materiale inerte, laterizio e ceramica cotta con eventuale presenza di frazioni metalliche, legno, plastica, carta e isolanti escluso amianto		
Codici CER 2002	[101311] [170101] [170102] [170103] [170107] [170802] [170904] [200301]		
Attività di recupero	R13	Messa in riserva nel rispetto delle condizioni tecniche disposte dagli articoli 6 e 7 del D.M. 5 febbraio 1998 così come modificato dal D.M. 5 aprile 2006.	
	R13 - R5	messa in riserva di rifiuti inerti [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto in allegato 3 al presente decreto [R5]	
Finalità dell'attività di recupero	materie prime secondarie per l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato C della Circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205.		
Quantità di rifiuti da recuperare richiesta	50.000 t/a	Quantità di rifiuti da recuperare assentite nel rispetto dell'allegato IV al D.M. 05.02.1998	50.000 t/a

Tipologia 07.02	rifiuti di rocce da cave autorizzate		
Provenienza	attività di lavorazione dei materiali lapidei		
Caratteristiche del rifiuto	materiale inerte in pezzatura e forma varia, comprese le polveri		
Codici CER 2002	[010399] [010408] [010410] [010413]		
Attività di recupero	R13	Messa in riserva nel rispetto delle condizioni tecniche disposte dagli articoli 6 e 7 del D.M. 5 febbraio 1998 così come modificato dal D.M. 5 aprile 2006.	
	R5 - R13	utilizzo per isolamenti e impermeabilizzazioni e ardesia espansa	
	R5 - R13	ove necessario frantumazione, macinazione, vagliatura, eventuale omogeneizzazione e integrazione con materia prima inerte, anche nell'industria lapidea	
	R5 - R13	utilizzo per realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e ferroviari e aeroportuali, piazzali industriali previo eventuale trattamento di cui al punto d) (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto)	
Quantità di rifiuti da recuperare richiesta	3.000 t/a	Quantità di rifiuti da recuperare assentite nel rispetto	3.000 t/a
		dell'allegato IV al D.M. 05.02.1998	

Tipologia 07.06	conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo		
Provenienza	attività di scarifica del manto stradale mediante fresatura a freddo; campi di tiro al volo		
Caratteristiche del rifiuto	rifiuto solido costituito da bitume ed inerti		
Codici CER 2002	[170302] [200301]		
Attività di recupero	R13	Messa in riserva nel rispetto delle condizioni tecniche disposte dagli articoli 6 e 7 del D.M. 5 febbraio 1998 così come modificato dal D.M. 5 aprile 2006.	
	R5 - R13	realizzazione di rilevati e sottofondi stradali (il recupero e subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto)	
	R5 - R13	produzione di materiale per costruzioni stradali e piazzali industriali mediante selezione preventiva (macinazione, vagliatura, separazione delle frazioni indesiderate, eventuale miscelazione con materia inerte vergine) con eluato conforme al test di cessione secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto [R5]	
Finalità dell'attività di recupero	materiali per costruzioni nelle forme usualmente commercializzate.		
Quantità di rifiuti da recuperare richiesta	25.000 t/a	Quantità di rifiuti da recuperare assentite nel rispetto dell'allegato IV al D.M. 05.02.1998	25.000 t/a

Tipologia 07.11	pietrisco tolto d'opera		
Provenienza	manutenzione delle strutture ferroviarie		
Caratteristiche del rifiuto	pietrisco tolto d'opera costituito da roccia silicea e cristallina o calcare per circa il 70%, con sabbia e argilla per circa il 30%		
Codici CER 2002	[170508]		
Attività di recupero	R13	Messa in riserva nel rispetto delle condizioni tecniche disposte dagli articoli 6 e 7 del D.M. 5 febbraio 1998 così come modificato dal D.M. 5 aprile 2006.	
	R13	messa in riserva di rifiuti inerti con separazione delle frazioni indesiderate e della eventuale frazione metallica per sottoporla all'operazione di recupero nell'industria metallurgica e per sottoporre la frazione inerte alle seguenti operazioni di	
	R5 - R13	frantumazione, macinazione ed omogeneizzazione e integrazione con materia prima inerte nell'industria lapidea	
	R5 - R13	formazione di rilevati, sottofondi stradali e piazzali industriali (il recupero e subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto)	
Quantità di rifiuti da recuperare richiesta	2.000 t/a	Quantità di rifiuti da recuperare assentite nel rispetto dell'allegato IV al D.M. 05.02.1998	2.000 t/a

Tipologia 07.31bis	terre e rocce di scavo		
Provenienza	industria agroalimentare in genere e industria laniera		
Caratteristiche del rifiuto	rifiuto costituito da terriccio con eventuali parti vegetali e sostanze organiche; parti di fibra di lana		
Codici CER 2002	[170504]		
Attività di recupero	R13	Messa in riserva nel rispetto delle condizioni tecniche disposte dagli articoli 6 e 7 del D.M. 5 febbraio 1998 così come modificato dal D.M. 5 aprile 2006.	
	R5 - R13	formazione di rilevati e sottofondi stradali (il recupero e subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto ad esclusione del parametro COD) [R5]	
Quantità di rifiuti da recuperare richiesta	20.000 t/a	Quantità di rifiuti da recuperare assentite nel rispetto dell'allegato IV al D.M. 05.02.1998	20.000 t/a

con le seguenti condizioni e prescrizioni:

- ✓ la potenzialità dichiarata dell'impianto è di 100.000 t, mentre le quantità massime recuperabili annualmente per ciascuna tipologia di rifiuto sono quelle sopra riportate;
- ✓ le dimensioni dei piazzali destinati alla messa in riserva dei rifiuti consentono una capacità istantanea massima di stoccaggio degli stessi pari a complessivi 1500 m³, per un totale massimo di rifiuti inerti stoccabili contemporaneamente di 2250 tonnellate;
- ✓ l'attività di recupero R5 di cui ai punti 07.02.3 lett. f, 07.06.3 lett. b, 07.11.3 lett. d, 07.31bis.3 lett. c del D.M. 05.02.1998, si concretizzerà solo in caso di realizzazione diretta da parte della Beton Cave s.r.l. di rilevati e sottofondi (previo test di cessione);
- ✓ prima di effettuare l'attività di recupero R5 di cui ai predetti punti 07.02.3 lett. f, 07.06.3 lett. b, 07.11.3 lett. d, 07.31bis.3 lett. c del D.M. 05.02.1998, la Ditta dovrà trasmettere, anche a mezzo fax o pec, al Servizio Ambiente della Provincia di Lecce:
 - risultati del test di cessione, eseguito secondo il metodo di cui all'allegato 3 del D.M. 05/02/1998, rilasciati da laboratorio autorizzato. Il campione rappresentativo dovrà essere prelevato da personale del laboratorio di analisi ed il referto dovrà riportare il luogo di campionamento ed il responsabile dello stesso;
 - relazione tecnica nella quale dovranno essere indicati: la data di inizio e di fine dell'intervento, il luogo di recupero del rifiuto (tracciato/area presso cui il rifiuto sarà effettivamente riutilizzato). Alla relazione dovranno essere allegate le planimetrie del luogo di recupero;
- ✓ a conclusione di ciascun intervento di recupero di cui ai punti 07.02.3 lett. f, 07.06.3 lett. b, 07.11.3 lett. d, 07.31bis.3 lett. c del D.M. 05.02.1998, la Ditta dovrà trasmettere alla Provincia rendiconto dell'attività svolta (indicazione dei quantitativi di rifiuti effettivamente recuperati) accompagnato, nelle more dell'effettiva entrata in vigore del SISTRI, da copia dei FIR;
- ✓ la società dovrà comunicare al Comune di Lecce e alla Provincia di Lecce ogni variazione che intervenga nella persona del titolare e/o legale rappresentante e così ogni modifica e/o variazione che per qualsiasi causa intervenga nelle proprietà e/o gestione dell'impianto e/o nell'esercizio dell'attività;
- ✓ la società dovrà comunicare al Servizio Ambiente e Tutela Venatoria della Provincia di Lecce, entro il mese di aprile di ciascun anno, i dati relativi alle quantità ed ai tipi di rifiuti recuperati e smaltiti nell'anno solare precedente;
- ✓ la società dovrà provvedere, in conformità alla normativa vigente in materia, alle comunicazioni al sistema informativo SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) istituito dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed alle relative comunicazioni;
- ✓ la società dovrà effettuare, entro il mese di aprile di ogni anno, il pagamento dei diritti d'iscrizione e per i controlli periodici, determinato in relazione alle attività ed alle quantità di rifiuti presumibili da trattare nell'anno in corso, ai sensi e nei termini di cui al D.M.A. n. 350 del 21.07.1998, ed inviare copia della ricevuta al Servizio Ambiente e Polizia Provinciale. Il mancato o il ritardato pagamento del diritto annuale d'iscrizione comporta automaticamente la sospensione "ope legis" della Ditta dal Registro Provinciale, senza che si renda necessario alcun provvedimento dichiarativo o costitutivo. Integra il

- reato di cui all'art. 256, comma 1, del D. Lgs. 152/06 la continuazione da parte di un'impresa dell'attività di recupero dei rifiuti dopo la scadenza del termine previsto per il pagamento senza che questo sia avvenuto;
- ✓ la presente determinazione non vale quale certificato d'iscrizione nel Registro Provinciale, che potrà essere richiesto con apposita istanza;
4. **da fare** che la società, nell'espletamento delle attività di recupero dei rifiuti, dovrà scrupolosamente attenersi all'osservanza di tutta la normativa vigente in materia di tutela ambientale;
 5. **dare atto** che la società dovrà rispettare, nell'espletamento della propria attività, tutte le prescrizioni e condizioni dettate dalla D.D. 1088/2011 di conclusione del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA;
 6. **dare atto** che questo Settore si riserva il diritto, ai sensi dell'art. 5, c. 5, del D.P.R. 59/13 di imporre il rinnovo o la revisione delle prescrizioni della presente autorizzazione prima della sua scadenza se:
 - richiesto dalla Provincia di Lecce e/o da altra autorità competente;
 - le prescrizioni stabilite impediscono o pregiudicano il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di programmazione e pianificazione di settore;
 - è richiesto da nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali;
 7. **di fare** salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri Enti derivanti dalla legislazione vigente;
 8. **dare atto** che la mancata osservanza delle disposizioni di cui alla presente determinazione e di ogni altra norma di legge e regolamento in materia nonché, di disposizioni emanate dall'Autorità amministrativa, non espressamente richiamate dal presente provvedimento, comporterà l'adozione dei provvedimenti di revoca o sospensione di cui al D.lgs. n. 152/2006 e l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo V del succitato decreto;
 9. **dare atto** che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari ad anni quindici (15) dalla data di adozione del provvedimento e si intende rilasciata con salvezza dei diritti di terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, in conseguenza il titolare dell'autorizzazione viene ad assumere la piena ed esclusiva responsabilità per quanto riguarda i diritti di terzi. La società dovrà richiedere, ai sensi dell'art 5, c. 1, del D.P.R. n. 59/2013, almeno sei mesi prima della scadenza il rinnovo del provvedimento di A. U. A., inviando all'autorità competente, tramite il SUAP del Comune di Lecce, un'istanza corredata dalla documentazione aggiornata di cui all'art. 4, comma 1; a tal fine, ai sensi del c. 2, è consentito far riferimento alla documentazione già in possesso dell'autorità competente qualora le condizioni d'esercizio, o comunque le informazioni in essa contenute, siano rimaste immutate.
 10. **dare atto** che il presente provvedimento non costituisce titolo abilitativo sotto il profilo urbanistico – edilizio;
 11. **dare atto** che il presente provvedimento dovrà essere trasmesso:
 - a) Alla società Beton Cave S.r.l., con sede legale in Lecce alla via De Pietro n. 17;
 - b) Al Settore Ambiente di questa Amministrazione Comunale, via Lombardia n. 7 – Lecce;
 - c) Alla Provincia di Lecce – Servizio Attività Economiche e Produttive, via Umberto I° n.13 - Lecce;
 - d) Alla Provincia di Lecce – Servizio Ambiente e Tutela Venatoria, via Umberto I° n.13 - Lecce;
 - e) Alla ASL Lecce – Dipartimento di Prevenzione - Servizio SISP, viale Don Minzoni n. 08 - Lecce;
 - f) All'Arpa Puglia Dipartimento di Lecce, via Miglietta n. 02 - Lecce;
 - g) Alla Polizia Provinciale, Palazzo ex Consorzi SISRI - Zona Industriale - Lecce;
 12. **dare atto** che l'Arpa Puglia avrà cura di effettuare i controlli di parte pubblica sulle emissioni dell'impianto, con periodicità almeno biennale, trasmettendo i campionamenti alla Provincia di Lecce Servizio Ambiente, alla ASL Lecce ed al Comune di Lecce Settore Ambiente;
 13. **dare atto** che gli estremi del presente atto dovranno essere pubblicati nella sezione trasparenza del sito internet dell'Ente ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
 14. **dare atto** che Il presente provvedimento non prevede impegno di spesa;
 15. **dare atto** che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR ai sensi di legge entro 60 gg dalla trasmissione dell'atto stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg dalla data di pubblicazione.

F.TO

IL DIRIGENTE SETTORE PIANIFICAZIONE E
SVILUPPO DEL TERRITORIO

F.TO
IL DIRIGENTE
SETTORE AMBIENTE
(Arch. Fernando BONOCUORE)

La presente copia informatica, è conforme al documento originale ai sensi del D.lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento originariamente firmato è conservato negli Archivi del Comune di Lecce – Settore Pianificazione Sviluppo del Territorio.



Comune di Lecce

DETERMINAZIONE ORIGINALE

SETTORE: Settore Pianificazione e sviluppo del territorio

Dirigente: Arch. CLAUDIA BRANCA

Raccolta particolare del servizio

N° DetDS 00154/2015-CDR XIV del 14/12/2015

Raccolta generale della Segreteria Generale

N° 02968-2015 del 14/12/2015

OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa a: autorizzazione allo scarico, autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.lgs. 152/2006 e iscrizione nel registro provinciale utilizzatore di rifiuti per l'impianto complesso di estrazione e frantumazione del calcare e recupero dei rifiuti non pericolosi sito in Lecce alla via Prov.le Surbo – Trepuzzi al Km 2,8, località Santa Lucia – richiedente Soc. Beton Cave S.r.l.

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Visti gli atti d'ufficio, si attesta che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo pretorio online del Comune di Lecce per quindici giorni consecutivi dal 14/12/2015 al 28/12/2015 .

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto arch. Claudia Branca, in qualità di Dirigente attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° 2968 , composta da n° 12 fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N°82/2005.

Lecce, lì 17 DIC. 2015

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.